



# **Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori; RS 818.101.27)**

*Versione del 6 settembre 2021 – Versione per la consultazione, variante 1*

## **1. Situazione iniziale**

Dopo che nella primavera del 2020 il Consiglio federale aveva introdotto varie restrizioni di entrata, il 15 giugno 2020, vista l'evoluzione positiva della situazione sul territorio europeo, sono state abolite le restrizioni per tutti gli Stati Schengen. Oltre alla libertà di viaggiare dallo spazio Schengen verso la Svizzera, all'epoca era stata ripristinata anche la libera circolazione delle persone con tutti gli Stati UE/AELS e il Regno Unito.

Dopo il ripristino della libera circolazione delle persone sono stati introdotti provvedimenti sanitari di confine nei confronti dei viaggiatori in provenienza da Stati e regioni con rischio elevato di contagio. Questi provvedimenti vanno riesaminati costantemente e adeguati all'evoluzione epidemiologica.

## **2. Evoluzione attuale nell'UE**

A livello europeo sono in corso vari sforzi di coordinamento. L'UE e gli Stati associati a Schengen perseguono una strategia comune concernente i «viaggi non essenziali» nell'UE e nello spazio Schengen. Sulla base di una valutazione epidemiologica è allestito, riesaminato e adeguato secondo necessità un elenco degli Stati al di fuori dello spazio Schengen che sono esclusi dalla raccomandazione vigente (UE) 2020/912 concernente la limitazione temporanea dei viaggi non essenziali. L'UE aggiorna a intervalli regolari l'elenco dei Paesi nei confronti dei quali appare indicata un'abolizione delle restrizioni.

Il 20 maggio 2021, il Consiglio dell'UE ha adottato la raccomandazione (UE) 2021/816<sup>1</sup> che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione. Il nuovo atto, notificato alla Svizzera il 21 maggio 2021 come sviluppo dell'acquis di Schengen, consente l'entrata nello spazio Schengen ai titolari di un certificato di vaccinazione COVID-19 riconosciuto, che attesti la vaccinazione con uno dei vaccini autorizzati nell'UE. Possono essere riconosciuti anche i vaccini che hanno ottenuto un'autorizzazione di emergenza dell'OMS. Il coordinamento europeo menzionato costituisce una raccomandazione rilevante ai fini di Schengen, ma giuridicamente non vincolante. In

---

<sup>1</sup> Versione della GU L 182 del 21.5.2021, pag. 1.

linea di principio, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) recepisce tali raccomandazioni, sentiti il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), informando il Consiglio federale in caso di deroghe. I provvedimenti sanitari di confine, ad esempio la messa in quarantena delle persone in entrata o gli attestati del test, non sono oggetto della raccomandazione e sono stabiliti autonomamente dai singoli Stati.

La Commissione europea si sforza da tempo di coordinare i provvedimenti sanitari di confine all'interno dello spazio Schengen. Finora ciò si è tradotto nella fissazione di un quadro di riferimento comune per i valori soglia (raccomandazione (UE) 2020/1475 del 13 ottobre 2020 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19). Si tratta di una raccomandazione non vincolante, che rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Il 10 giugno 2021 è stata decisa una proposta di modifica della raccomandazione summenzionata, adottata dal Consiglio dell'UE il 15 giugno 2021.

### **3. Provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori per chi proviene da Stati e regioni con rischio elevato di contagio**

Dal 6 luglio 2020, a determinati Stati si applicano, in base a criteri definiti, provvedimenti sanitari di confine. Finora vigevano provvedimenti per i viaggiatori in provenienza da Paesi classificati tra gli Stati o le regioni con rischio elevato di contagio in base a determinati criteri. Il 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha deciso che questi provvedimenti resteranno applicabili solo alle persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione con una variante preoccupante del virus o in aereo. L'elenco degli Stati e delle regioni con una variante preoccupante del virus è aggiornato regolarmente.

Lo strumento principale è costituito dalla messa in quarantena delle persone in entrata, unita all'obbligo di presentare un test PCR negativo all'entrata. Sono previste agevolazioni per le persone che attestano di essere state vaccinate contro il SARS-CoV-2 oppure di essere state contagiate dal SARS-CoV-2 e di essere considerate guarite.

Queste persone devono anche comunicare i loro dati di contatto (Passenger Locator Form, PLF), che possono essere utilizzati per un eventuale tracciamento dei contatti nei 14 giorni successivi. Un Passenger Locator Form elettronico (SwissPLF) è accessibile online dall'inizio di febbraio 2021. I provvedimenti ai valichi di confine terrestri sono elaborati e attuati in stretta collaborazione con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

Da fine giugno 2021 si assiste a un'accelerazione nell'andamento dei contagi. Il numero di nuove infezioni confermate in laboratorio è aumentato fortemente negli scorsi due mesi, con forti ripercussioni sugli ospedali.

È evidente che le persone in rientro da viaggi contribuiscono alla preoccupante dinamica della diffusione del SARS-CoV-2. I dati attuali evidenziano che, ad oggi, circa il 40 per cento dei contagi è riconducibile a persone rientrate da un viaggio e che un numero notevole di ospedalizzazioni interessa persone contagiate all'estero e poi rientrate in Svizzera. Inoltre, una consistente quantità di persone con domicilio in Svizzera si trova in un ospedale all'estero, in attesa del rimpatrio.

Occorre pertanto ampliare i provvedimenti sanitari di confine evitando tuttavia di reintrodurre un elenco di Paesi a rischio basato sull'incidenza. Tale elenco in diversi casi non corrispondeva alla situazione epidemiologica attuale per via del periodo inter-

corso tra l'approvazione di un nuovo elenco e la sua entrata in vigore, periodo necessario per garantire la sicurezza di pianificazione del turismo transfrontaliero. Ciò considerato, i provvedimenti dovrebbero basarsi su regole di entrata universalmente valide (e quindi anche più facilmente comprensibili) piuttosto che dipendere dall'andamento dei contagi in singoli Paesi.

In aggiunta ai provvedimenti sanitari di confine per chi entra in Svizzera da Stati o regioni con una variante preoccupante del virus, è previsto che tutte le persone che entrano in Svizzera – a prescindere da stato di vaccinazione, Paese di provenienza e mezzo di trasporto – abbiano l'obbligo di compilare il modulo di entrata elettronico «Passenger Locator Form» (PLF). Per le persone vaccinate e guarite non sono previsti ulteriori provvedimenti per l'entrata in Svizzera. Le persone non vaccinate e non guarite – sempre a prescindere dal Paese di provenienza e dal mezzo di trasporto – ora possono entrare in Svizzera solo con un risultato negativo del test. Il test deve essere effettuato nel luogo di partenza e la conferma del test (insieme al PLF) deve poter essere esibita all'entrata in Svizzera. Inoltre questo gruppo di persone si deve sottoporre nuovamente al test tra il quarto e il settimo giorno dopo l'entrata in Svizzera. Tale test effettuato in Svizzera dal 1° ottobre 2021 è a carico della persona che si sottopone al test. Il risultato del test deve essere trasmesso al Cantone.

#### **4. Commenti alle singole disposizioni**

##### **Ingresso**

L'ordinanza si fonda sull'articolo 41 capoversi 1 e 3 della legge sulle epidemie (LEp). La competenza del Consiglio federale di ordinare una quarantena scaturisce inequivocabilmente dalla LEp: secondo l'articolo 41 capoverso 3, ultimo periodo, il Consiglio federale può estendere provvisoriamente tale provvedimento a tutte le persone che entrano in Svizzera in provenienza da zone a rischio, se necessario per evitare l'introduzione di una malattia trasmissibile. Materialmente è quindi possibile sancire un obbligo di notifica e di quarantena generalizzato per tutte le persone che entrano in Svizzera in provenienza da determinati Stati o regioni. Le prescrizioni concernenti la registrazione di dati di contatto nel trasporto internazionale viaggiatori (art. 3–6) servono inoltre a contenere la diffusione transfrontaliera del SARS-CoV-2.

##### **Articolo 1 Scopo e oggetto**

Lo scopo della presente ordinanza è stabilire provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori per impedire la diffusione transfrontaliera del coronavirus SARS-CoV-2 (*cpv. 1*). Si tratta in particolare di prevenire, per quanto possibile, l'introduzione e la propagazione del coronavirus in Svizzera. A tale scopo l'ordinanza contiene disposizioni sulla registrazione dei dati di contatto delle persone in entrata, affinché tutti coloro che durante il viaggio hanno avuto un contatto stretto con una persona contagiata possano essere informati («tracciamento dei contatti»). La registrazione dei dati di contatto riguarda tutte le persone che entrano in Svizzera (*cpv. 2 lett. a*). L'ordinanza stabilisce inoltre quali persone devono mettersi in quarantena dopo la loro entrata da uno Stato o una regione con una variante preoccupante del virus e quali persone devono presentare un test e a quale scopo (*cpv. 2 lett. b e cpv. 3*).

##### **Articolo 2 Stato o regione con una variante preoccupante del virus**

Il *capoverso 1* contiene criteri per stabilire se uno Stato o una regione debba essere inserito nell'elenco degli Stati e delle regioni con una variante preoccupante del virus. È il caso se in tale Stato o regione è diffusa o si sospetta che sia diffusa una variante del virus che, secondo la *lettera a*, presenta un rischio di contagio più elevato o un decorso più grave della malattia rispetto alla variante predominante in Svizzera oppure, secondo la *lettera b*, sfugge al riconoscimento e alla difesa offerti dall'immunità già acquisita contro le varianti predominanti in Svizzera, ossia è immunoevasiva. In altre parole, contro le varianti immunoevasive le persone vaccinate o guarite non sono protette. Per contenere precocemente la diffusione di tali varianti, in virtù di questa disposizione possono essere iscritti nell'elenco dell'allegato 1 anche Stati e regioni in cui le informazioni disponibili provenienti dallo Stato o dalla regione in questione non permettono una valutazione attendibile della situazione di rischio, tuttavia vi sono indizi che lasciano supporre la diffusione di una variante preoccupante del virus. Non appena una mutazione del virus si diffonde in Svizzera al punto da rappresentare una percentuale superiore al 50 per cento dei casi di positività, però, lo Stato o la regione in questione possono essere cancellati dall'elenco.

Gli Stati o le regioni con una variante preoccupante del virus sono riportati nell'allegato 1 dell'ordinanza (*cpv. 2 e 3*). L'allegato è suddiviso in due numeri secondo una valutazione basata sui rischi e i provvedimenti. Il numero 1 è destinato agli Stati e alle regioni con una variante preoccupante del virus immunoevasiva o la cui immunoevasività non è ancora stata chiarita con sufficiente certezza (*cpv. 2*). Gli Stati o le regioni con una variante preoccupante del virus non immunoevasiva sono invece inseriti nell'allegato 1 numero 2 (*cpv. 3*). Gli Stati e le regioni dell'allegato 1 numero 1 possono essere trasferiti nel numero 2 non appena i dati consentono di stabilire che la variante del virus che circola sul loro territorio non è immunoevasiva. In linea di principio, agli Stati e alle regioni dell'allegato 1 numero 1 si applicano provvedimenti più severi rispetto a quelli applicabili agli Stati e alle regioni dell'allegato 1 numero 2.

Il *capoverso 4* è la base legale necessaria per poter derogare all'iscrizione di una regione confinante con la Svizzera negli elenchi di cui all'allegato 1, anche se sul suo territorio circola una variante preoccupante del virus. La decisione sulle regioni di confine da escludere è per principio di competenza del Consiglio federale. La condizione per l'applicabilità di questa disposizione è tuttavia che le regioni confinanti in questione siano soggette a un intenso scambio transfrontaliero, esteso sia al settore economico, sia a quello sociale e culturale. Lo scopo della disposizione è di non impedire una coesistenza civile nella regione di confine (p. es. i contatti transfrontalieri tra familiari e la cura delle relazioni) e di mantenere vivi gli scambi culturali. Questa disposizione derogatoria permette pertanto di tenere in considerazione gli spazi comuni economici e sociali nelle regioni di confine, nelle quali i frontalieri potrebbero comunque circolare liberamente secondo la presente ordinanza. Va anche tenuto conto del numero degli Svizzeri all'estero che abitano in queste regioni e della loro relazione con la Svizzera (130 000 persone sono registrate presso i consolati svizzeri di Lione e Strasburgo, 45 000 presso quelli di Stoccarda e Monaco di Baviera e 30 000 presso quello di Milano). È così possibile una regionalizzazione che tiene conto delle regioni di confine anziché iscrivere l'intero Paese negli elenchi degli Stati e delle regioni con una variante preoccupante del virus.

### **Articolo 3 Persone soggette all'obbligo di registrazione**

Secondo il *capoverso 1*, tutte le persone che entrano in Svizzera devono registrare i dati di contatto di cui all'articolo 49 dell'ordinanza del 29 aprile 2015<sup>2</sup> sulle epidemie (OEp).

Il *capoverso 2* definisce le deroghe all'obbligo di registrazione dei dati di contatto. La *lettera a* prevede una deroga in favore di chi per lavoro effettua il trasporto transfrontaliero di merci o persone e soltanto a tal fine soggiorna in Svizzera per breve durata. Alla *lettera b* è prevista una deroga anche per le persone che transitano attraverso la Svizzera senza alcuna sosta intermedia. Non rientrano tuttavia in questa deroga le persone che viaggiano attraverso la Svizzera con un'impresa che trasporta persone secondo l'articolo 5 e che hanno la possibilità di uscire dal mezzo di trasporto a una sosta intermedia in Svizzera (p. es. in una stazione di servizio oppure in una stazione ferroviaria o in aeroporto durante un trasbordo). Le persone (provenienti da uno Stato o una regione di cui all'allegato 1) che viaggiano in autobus (fatta eccezione per l'autista), per esempio, devono registrare i dati di contatto in caso di sosta in una stazione di servizio. Se l'impresa trasporta persone che transitano attraverso la Svizzera senza alcuna sosta intermedia, le persone trasportate non devono invece registrare i dati di contatto, come nel caso delle persone che restano a bordo di autobus o velivoli che fanno sosta in Svizzera unicamente per un rifornimento di carburante. Sono inoltre esentati dall'obbligo di registrazione dei dati di contatto i frontalieri (*lett. c*). Le persone che si vogliono appellare a questa deroga devono essere in grado di esibire il loro permesso per frontalieri (permesso G) all'autorità di controllo alla frontiera.

#### **Articolo 4 Obblighi delle persone soggette all'obbligo di registrazione**

Come già rilevato sopra, tutti coloro che entrano in Svizzera devono registrare i propri dati di contatto elettronicamente o sull'apposita scheda di contatto. I dati di contatto richiesti comprendono il nome, il cognome, la data di nascita, l'indirizzo del domicilio permanente, l'indirizzo durante il soggiorno in Svizzera, il numero di telefono, l'indirizzo elettronico se disponibile, il numero di passaporto o carta d'identità, la data del viaggio, i luoghi di partenza e di arrivo, il riferimento del viaggio (numero di volo, impresa di autobus o di navigazione) e il numero di posto a sedere.

La registrazione è effettuata elettronicamente tramite la piattaforma di registrazione dei dati di contatto dei viaggiatori (*cpv. 1 lett. a*) oppure sulle schede di contatto cartacee messe a disposizione dall'UFSP (*cpv. 1 lett. b*). Sul suo sito web l'UFSP mette a disposizione a tal fine documenti in formato PDF<sup>3</sup>. Se i dati di contatto devono essere registrati elettronicamente prima di iniziare il viaggio, occorre utilizzare la piattaforma sviluppata dalla Confederazione. In alternativa, i dati di contatto possono anche essere registrati per scritto, preferibilmente mediante schede di contatto leggibili elettronicamente. I dati registrati non confluiscono nel sistema d'informazione di cui all'articolo 60 LEp. L'indicazione se prima dell'entrata ci si è già sottoposti a un test PCR per il SARS-CoV-2 e se si è eventualmente vaccinati contro questo virus non fa parte dell'SwissPLF. Se del caso, le persone in entrata notificano queste informazioni al servizio cantonale competente. Le autorità di controllo doganali possono richiamare ai loro obblighi le persone in entrata che non hanno registrato i loro dati di contatto e inviare una segnalazione ai servizi cantonali competenti. Inoltre, in virtù dell'articolo 11 capoverso 3, le autorità di controllo doganali possono infliggere multe disciplinari.

---

<sup>2</sup> RS 818.101.1

<sup>3</sup> Una versione in formato PDF delle schede di contatto può essere scaricata da Internet all'indirizzo [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch) > Coronavirus > Viaggi > Entrata in Svizzera

Il *capoverso 2* stabilisce che chi entra in Svizzera deve conservare i dati di contatto in forma cartacea per 14 giorni se non ha utilizzato un'impresa che trasporta persone. Le schede non devono quindi essere presentate attivamente all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) o alle autorità cantonali competenti, ma esibite soltanto su loro richiesta. La verifica del rilevamento dei dati di contatto è dunque effettuata soltanto mediante controlli a campione. Il controllo della registrazione dei dati di contatto è effettuato su base casuale. Tuttavia, se una persona è soggetta all'obbligo di registrazione secondo l'art. 10 cpv. 2, il modulo cartaceo deve essere trasmesso all'autorità cantonale (cfr. art. 8 cpv. 3 in relazione all'art. 10 cpv. 2).

## **Articolo 5 Obblighi delle imprese che trasportano persone**

Secondo il *capoverso 1*, le imprese che trasportano persone nell'ambito del traffico internazionale (ferroviario, stradale, per via navigabile o aerea) devono assicurare la registrazione dei dati di contatto, di preferenza in forma elettronica. Sono tenute a garantire la registrazione elettronica in particolare le imprese di trasporti aerei. L'obbligo di registrare i dati di contatto si applica di principio a tutte le persone che entrano in Svizzera (cfr. art. 3): l'obbligo per le imprese si riferisce al fatto di informare i viaggiatori mediante volantini, manifesti e annunci vocali, attirando la loro attenzione sull'obbligo di registrare i dati di contatto. Se la registrazione elettronica non è possibile, le imprese sono tenute, nei limiti delle loro possibilità, a consegnare ai passeggeri le schede di contatto messe a disposizione dall'UFSP e a ritirarle, una volta compilate, prima del viaggio o al più tardi durante il viaggio.

Per consentire all'UFSP di adempiere i compiti menzionati all'articolo 6, secondo il *capoverso 2* su richiesta le imprese devono fornire all'UFSP i dati di contatto cartacei entro 24 ore.

Secondo il *capoverso 3*, le imprese devono conservare i dati di contatto per 14 giorni e successivamente distruggerli. Questo provvedimento garantisce che i dati sono conservati solo fintanto che sono necessari per soddisfare le prescrizioni della presente ordinanza: due settimane dopo l'arrivo, infatti, i dati non servono più ai fini del tracciamento dei contatti o del controllo della quarantena.

Gli elenchi dei viaggi transfrontalieri programmati in aereo, autobus, treno e nave di cui al *capoverso 4* sono necessari per controllare l'obbligo di notifica della quarantena. I viaggi da controllare sono selezionati in base agli elenchi di tutti i voli nonché dei viaggi in autobus, in treno e in nave a destinazione della Svizzera programmati per il mese successivo. Attualmente, l'UFSP riceve l'elenco dei voli programmati, su richiesta, dagli aeroporti di Basilea, Ginevra e Zurigo. Alle imprese di autobus o alle agenzie di viaggi la richiesta di fornire gli elenchi all'UFSP è formulata individualmente. La trasmissione degli elenchi all'UFSP deve avvenire entro 48 ore dalla richiesta.

I dati di contatto possono essere registrati in varie forme: cartacea (PLF) o elettronica (SwissPLF). Se sono utilizzate schede di contatto, le imprese dovrebbero utilizzare di preferenza i modelli leggibili elettronicamente messi a disposizione dall'UFSP. Secondo il *capoverso 5*, le imprese devono trasmettere i dati all'UFSP elettronicamente attraverso la piattaforma per le imprese che trasportano persone messa a disposizione da quest'ultimo, in modo da consentirne l'ulteriore trattamento con la massima efficienza. Se possibile, le schede di contatto compilate per scritto vanno scansionate e trasmesse sotto forma di documento PDF. Possono essere richiesti anche elenchi di passeggeri, che devono essere trasmessi nel formato Excel. Se ciò non è possibile,

occorre motivare tale impossibilità e cercare assieme all'UFSP una soluzione per un formato accettabile dei dati.

La Confederazione ha sviluppato alcune piattaforme sulle quali le imprese possono salvare i dati di contatto al termine di un trasporto di persone in aereo, in autobus, in treno o in nave nel traffico internazionale (SwissPLF e SharePoint UFSP). Da un lato è messa a disposizione una piattaforma per la trasmissione degli elenchi di passeggeri o delle schede di contatto compilate a mano e scansionate (SharePoint UFSP). Ogni impresa deve designare almeno una persona, che abbia un accesso personale a questo SharePoint. Gli accessi non personali non sono possibili. Solo le persone registrate ufficialmente possono trasmettere dati in questo modo. È possibile trasmettere gli elenchi di passeggeri e le schede di contatto scansionate anche a un indirizzo di posta elettronica definito dall'UFSP, sempreché siano rispettate le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati. Ai viaggiatori è messo invece a disposizione un sistema di registrazione online dei dati di contatto (SwissPLF). Se necessario, l'UFSP può delegare a privati la gestione delle piattaforme.

## **Articolo 6 Compiti dell'UFSP e dei Cantoni**

L'UFSP può richiedere i dati di contatto solo per garantire l'esecuzione della quarantena di cui all'articolo 9 e identificare le persone che hanno avuto un contatto stretto con una persona contagiata dal SARS-CoV-2 in aereo, autobus, treno o nave. Una persona è considerata contagiata dal SARS-CoV-2 se l'infezione è confermata da un laboratorio.

Secondo il *capoverso 1*, l'UFSP provvede ad elaborare i dati di contatto per l'esecuzione della quarantena di cui all'articolo 9 e a trasmetterli immediatamente ai Cantoni competenti per le persone in entrata. L'UFSP può elaborare e trasmettere i dati di contatto direttamente o affidare tali operazioni a terzi (*cpv. 3*). In tal caso, garantisce che siano rispettate la protezione e la sicurezza dei dati.

Il *capoverso 2* disciplina i provvedimenti che deve adottare l'UFSP nell'ambito del tracciamento dei contatti: non appena viene a conoscenza dell'entrata in Svizzera di una persona contagiata dal SARS-CoV-2, l'UFSP richiede alle imprese i dati di contatto di tutti i passeggeri del viaggio compiuto dalla persona contagiata (*lett. a*). Spesso succede infatti che varie persone di un viaggio si ammalino poi di SARS-CoV-2. Se l'intero elenco è già disponibile, il tracciamento dei contatti può essere effettuato più velocemente che non dovendo dapprima richiedere nuovamente i dati di contatto legati a un altro caso di malattia. Oltre a richiedere le schede di contatto, l'UFSP ha accesso ai dati di contatto registrati elettronicamente per individuare le persone arrivate assieme alla persona contagiata dal SARS-CoV-2 (*lett. b*). L'obiettivo è identificare i contatti stretti, che devono essere messi in quarantena. Stando alle raccomandazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) sono considerati contatti stretti le persone che si trovavano nel raggio di due posti a sedere attorno alla persona infetta. Secondo la *lettera c*, non appena ha elaborato i dati, l'UFSP li trasmette immediatamente ai Cantoni competenti per le persone in entrata.

Per motivi di protezione dei dati, alle autorità cantonali possono essere trasmessi solo i dati di contatto della popolazione domiciliata nel Cantone. Le autorità federali elaborano gli elenchi e li trasmettono separatamente al servizio cantonale competente attraverso una piattaforma di scambio criptata. Sono segnalate al servizio cantonale competente anche le persone domiciliate all'estero che soggiornano temporaneamente nel Cantone.

Se delega compiti a terzi secondo il *capoverso 3*, l'UFSP è tenuto a garantire che siano rispettate la protezione e la sicurezza dei dati.

Secondo il *capoverso 4*, l'UFSP o i terzi incaricati secondo il *capoverso 3* possono conservare i dati di contatto fino a un mese dopo l'entrata delle persone in questione. Ciò serve al rintracciamento o per domande complementari. Siccome un mese dopo l'entrata i dati non hanno più nessuna utilità nell'ambito della presente ordinanza, trascorso questo periodo vanno distrutti in modo irrevocabile. Lo stesso vale per i Cantoni, che devono distruggere i dati un mese dopo averli ricevuti dall'UFSP o da terzi (*cpv. 5*).

## **Articolo 7 Obbligo di test prima della partenza**

Il *capoverso 1* sancisce l'obbligo, per le imprese di trasporti aerei e le imprese di autobus per viaggi a lunga percorrenza, di informare i passeggeri che devono sottoporsi a un test per il SARS-CoV-2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli equipaggi degli aeromobili o degli autobus (compresi i membri dell'equipaggio addetti al posizionamento) e nemmeno agli aeromobili privati e di Stato e ai voli interni nonché ai viaggi in autobus in Svizzera.

In virtù del *capoverso 2*, prima della partenza le imprese di trasporti aerei e le imprese di autobus devono verificare che ogni passeggero abbia effettuato un test con risultato negativo. Secondo l'allegato 2a sono ammessi sia le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 sia i test antigenici rapidi immunologici. Nel caso dell'analisi di biologia molecolare, il prelievo deve essere stato effettuato nelle 72 ore precedenti l'imbarco, nel caso del test antigenico rapido nelle 48 ore precedenti l'imbarco.

I test rapidi garantiscono ormai una buona affidabilità e in ogni caso devono soddisfare le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). L'OMS prescrive una sensibilità di almeno l'80 per cento e una specificità di almeno il 97 per cento. La sensibilità indica quante persone contagiate risultano effettivamente positive al test (veri positivi). La specificità indica invece la probabilità che una persona sana, ossia non contagiata, risulti effettivamente negativa al test (veri negativi). In linea di massima, i test antigenici presentano una sensibilità e specificità inferiore rispetto ai test molecolari (PCR), e quindi possono fornire più spesso risultati errati. Indipendentemente dal risultato negativo del test, i passeggeri sono tenuti obbligatoriamente a rispettare le misure di igiene e a bordo devono indossare una mascherina. Nel suo sito web<sup>4</sup> l'UFSP elenca i test antigenici rapidi che sono stati validati in Svizzera e che presentano una sensibilità di almeno l'85 per cento e una specificità di almeno il 99 per cento.

Per poter essere attribuito inequivocabilmente a una determinata persona, il risultato di un test deve contenere le indicazioni specificate nell'allegato 2a. La forma in cui esso è documentato è invece irrilevante: può trattarsi di un certificato in forma cartacea, ma anche di un messaggio di posta elettronica, di un messaggio SMS o di un certificato sotto forma di app, che può essere presentato sul cellulare.

Conformemente al *capoverso 4*, se un passeggero non è in grado di esibire un test con risultato negativo, l'impresa di trasporti aerei o l'impresa di autobus deve negargli l'accesso al velivolo o all'autobus.

---

<sup>4</sup> [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch) > Medicina & ricerca > Medicamenti e dispositivi medici > Informazioni specialistiche sui test COVID-19



Il *capoverso 5* menziona le deroghe all'obbligo di sottoporsi a un test prima del decollo o della partenza. La *lettera a* stabilisce che i bambini e i giovani sotto i 16 anni non sono tenuti a presentare il risultato negativo di un test. Questa deroga è dettata sia da motivi epidemiologici sia da motivi di praticabilità. In base alle conoscenze scientifiche, i bambini e i giovani sotto i 16 anni non sono motori della pandemia. Inoltre in genere fino a questa età i bambini e i giovani viaggiano con i genitori o altri adulti, ma in molti luoghi la vaccinazione è possibile da poco o non è ancora possibile prima dei 16 anni. I viaggi delle famiglie non vanno ostacolati inutilmente.

La *lettera b* prevede la possibilità di trasportare in Svizzera per motivi medici le persone munite di un certificato medico attestante la necessità del trasporto. Inoltre, secondo la *lettera d*, è prevista la possibilità di transitare da un aeroporto svizzero, a patto di non uscire dall'aeroporto.

Un'altra deroga all'obbligo di test prima del decollo o della partenza riguarda le persone vaccinate (*lett. e*). È tuttavia richiesta la vaccinazione completa con uno dei vaccini di cui all'allegato 2 (vaccino omologato in Svizzera, approvato dall'Agenzia europea per i medicinali o approvato secondo la «Lista per l'uso di emergenza dell'OMS») o vaccini che hanno la stessa composizione di un vaccino omologato ma che sono tuttavia fabbricati e distribuiti da un licenziatario con un nome diverso (p. es. Covid-19 Vaccine AstraZeneca (ChAdOx1-S [recombinant]), prodotto da Siam Bioscience (Tailandia)). I vaccini ammessi sono elencati su un sito web dell'UFSP. L'elenco è aggiornato costantemente. Le persone vaccinate possono avvalersi di questa deroga a partire dalla somministrazione dell'ultima dose prescritta e per la durata di 12 mesi. La durata del vaccino Janssen è di 12 mesi dal 22° giorno dopo la vaccinazione. La vaccinazione può essere attestata mediante un certificato COVID-19 secondo l'articolo 1 lettera a numero 1 dell'ordinanza del 4 giugno 2021 sui certificati COVID-19, mediante un certificato estero riconosciuto secondo la sezione 7 dell'ordinanza sui certificati COVID-19 o in un'altra forma, purché corrisponda a una forma di attestazione attualmente consueta. Oltre al cognome, al nome e alla data di nascita del titolare, l'attestazione deve contenere la data della vaccinazione e il vaccino somministrato (cfr. *allegato 2*).

La *lettera f* prevede la possibilità, per le persone che possono attestare che, nei sei mesi precedenti l'entrata in Svizzera, sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite, di entrare in Svizzera senza esibire il risultato di un test o anche con un risultato positivo. Questa deroga è dunque concessa alle persone che hanno contratto il SARS-CoV-2 e non sono più contagiose ma che, avendo ancora tracce del virus nel corpo, risultano ancora positive. La guarigione può essere attestata mediante un certificato COVID-19 secondo l'articolo 1 lettera a numero 2 dell'ordinanza sui certificati COVID-19, un certificato estero riconosciuto secondo la sezione 7 dell'ordinanza sui certificati COVID-19 o in un'altra forma, purché corrisponda a una forma di attestazione attualmente consueta. Oltre al cognome, al nome e alla data di nascita del titolare, l'attestazione deve contenere la conferma del contagio, compresi il nome e l'indirizzo del servizio che ha rilasciato la conferma (centro di test, medico, farmacia, ospedale) oppure la conferma della revoca dell'isolamento o la conferma della guarigione da parte di un medico (cfr. *allegato 2*).

Infine, la *lettera g* prevede la possibilità, per le persone munite di un certificato medico attestante che per ragioni mediche sono dispensate da un test, di salire a bordo di un velivolo o di un autobus per rientrare in Svizzera senza dover esibire il risultato di un test.

Come per l'obbligo di test e di quarantena, anche per l'obbligo di test prima della partenza alle persone provenienti da uno Stato o una regione di cui all'allegato 1 numero

1 non si applicano tutte le deroghe: secondo il *capoverso* 6 sono escluse le deroghe di cui al *capoverso* 5 lettere e ed f.

L'articolo 7 rappresenta una *lex specialis* rispetto all'articolo 9. Tuttavia, in certi casi le persone esentate dal test o dalla quarantena obbligatori al momento dell'entrata devono comunque sottoporsi a un test per il SARS-CoV-2 prima di un viaggio in aereo o in autobus.

## **Articolo 8 Obbligo di test**

Secondo il *capoverso* 1 le persone che entrano in Svizzera devono poter presentare un risultato negativo del test. Secondo l'allegato 2a l'attestazione può essere fornita mediante un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 o con un test antigenico rapido immunologico. Il prelievo del campione deve essere stato effettuato non oltre 72 ore prima dell'imbarco per il test di biologia molecolare e non oltre 48 ore prima dell'imbarco per il test antigenico rapido immunologico. Per i passeggeri degli aerei e degli autobus, le compagnie aeree e le imprese di autobus sono inoltre tenute a verificare se i passeggeri sono effettivamente in grado di attestare il risultato negativo del test richiesto (cfr. art. 7 cpv. 2).

Tutte le persone che non possono presentare il test negativo per il SARS-CoV-2 necessario per entrare in Svizzera devono sottoporsi a un test immediatamente dopo l'entrata in Svizzera (cpv. 2). Nel caso in cui si effettui un test rapido, questo deve corrispondere allo standard diagnostico (lo standard diagnostico è definito nell'allegato 5a dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020<sup>5</sup>). Se il risultato del test è positivo, la persona deve mettersi immediatamente in isolamento e prendere contatto con il servizio cantonale competente.

Secondo il *capoverso* 3 tra il quarto e il settimo giorno dopo l'entrata in Svizzera occorre effettuare un ulteriore test in Svizzera. Il risultato di questo secondo test deve essere trasmesso al Cantone. Entrambi i test sono a pagamento. Sottoponendo a test ripetuti le persone non guarite e non vaccinate che entrano in Svizzera si punta a rintracciare meglio le persone contagiate con il SARS-CoV-2 all'estero.

## **Articolo 9 Obbligo di quarantena**

Secondo il *capoverso* 1, le persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei dieci giorni precedenti l'entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione con una variante preoccupante del virus secondo l'allegato 1 devono mettersi in quarantena. Queste persone sono obbligate a recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l'entrata. Devono soggiornarvi ininterrottamente per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata. Si tratta di una quarantena ai sensi dell'articolo 35 LEp.

La quarantena è un provvedimento statale volto a interrompere la catena di infezione mediante la separazione di determinate persone dalla popolazione. Comporta un'ampia limitazione della libertà di movimento. Benché il campo di applicazione della quarantena sia limitato, vi sono situazioni nelle quali rappresenta il provvedimento più efficace o addirittura l'unico provvedimento possibile.

La quarantena va effettuata per principio al domicilio delle persone interessate. Sono sostanzialmente considerati alloggi adeguati anche alberghi o abitazioni di vacanza.

---

<sup>5</sup> RS 818.101.24

Questi alloggi entrano in considerazione soprattutto per le persone non domiciliate in Svizzera. Una quarantena in un'altra struttura idonea (p. es. in un ospedale) è necessaria solo se l'alloggio presso il luogo di domicilio non è sufficiente per prevenire efficacemente l'ulteriore diffusione della malattia o non è possibile.

L'obbligo di quarantena si applica a tutte le persone che tornano o entrano in Svizzera – indipendentemente dalla data di partenza. Il criterio determinante è che in un momento qualsiasi nei dieci giorni precedenti l'entrata abbiano soggiornato in uno Stato o una regione con una variante preoccupante del virus di cui all'allegato 1 (a meno che non si applichi una delle deroghe di cui all'art. 9a, ad esempio per i «passeggeri in transito», o un computo secondo l'art. 9 cpv. 2). Anche le persone che entrano in Svizzera passando da un Paese che non figura nell'elenco degli Stati con rischio elevato di contagio devono mettersi in quarantena se nei dieci giorni precedenti l'entrata hanno soggiornato in uno Stato o in una regione menzionati nell'allegato 1. Se dopo la sua entrata in Svizzera una persona deve mettersi in quarantena, questa ha una durata di dieci giorni. Se le persone in entrata in Svizzera manifestano sintomi di malattia, devono mettersi in isolamento (in proposito vedi la scheda informativa dell'UFSP: «COVID-19: Istruzioni sull'isolamento»). La procedura va concordata con le autorità cantonali.

Secondo il *capoverso 2*, il servizio del medico cantonale competente ha la possibilità di considerare la durata del soggiorno in uno Stato senza una variante preoccupante del virus prima dell'entrata in Svizzera nel calcolo del periodo di quarantena. Se per esempio una persona, dopo essere partita da uno Stato con una variante preoccupante del virus, soggiorna ancora per quattro giorni in una regione senza rischio elevato di contagio, il medico cantonale può ridurre il periodo di quarantena da dieci a sei giorni. Il medico cantonale decide sulla base del rischio epidemiologico se una simile riduzione possa essere concessa.

Conformemente alle decisioni sulla strategia in materia di test e revoca della quarantena, secondo il *capoverso 3* le persone in quarantena possono, a partire dal settimo giorno, sottoporsi a un test PCR o a un test antigenico rapido. Se il risultato del test è negativo, possono terminare la quarantena sotto la propria responsabilità. Le autorità cantonali competenti hanno la possibilità di sospendere l'esenzione dalla quarantena, possibile in linea di principio ai sensi del *capoverso 3*. Ciò può rendersi necessario per via delle caratteristiche epidemiologiche del virus (p. es. periodo di incubazione più lungo o difficoltà nell'identificare il virus tramite tampone nasofaringeo).

Per ridurre al minimo il rischio di trasmissione del SARS-CoV-2, secondo il *capoverso 4* le persone che concludono anticipatamente la quarantena per le persone in entrata devono sempre portare una mascherina facciale e tenersi a una distanza di almeno 1,5 metri da altre persone, salvo all'interno del proprio domicilio o del proprio alloggio (p. es. albergo, appartamento di vacanza ecc.) sino al termine effettivo dei dieci giorni di quarantena.

Peraltro, l'interruzione della quarantena non può essere decisa a discrezione della persona testata: occorre una decisione dell'autorità cantonale competente.

Secondo l'articolo 83 LEp, chiunque si sottrae a una quarantena ordinata dall'autorità commette una contravvenzione, punita con la multa (fino a 10 000 franchi) (art. 83 cpv. 1 lett. h LEp), in caso di negligenza con la multa fino a 5000 franchi. La mancata registrazione dei dati di contatto, la mancata attestazione di un test negativo per il SARS-CoV-2 nonché la mancata notifica di un risultato negativo del test tra il terzo e il quinto giorno dopo l'entrata in Svizzera sono punite con multe disciplinari di 100 e 200 franchi rispettivamente. Il perseguimento spetta ai Cantoni (cfr. art. 84 cpv. 1 LEp). L'AFD e i

Cantoni possono riscuotere multe con la procedura della multa disciplinare (cfr. art. 11 cpv. 3).

### **Articolo 9a Deroghe all'obbligo di test e di quarantena**

L'obbligo di quarantena e l'attestazione di un test PCR negativo all'entrata in Svizzera non sono assoluti. Secondo il *capoverso 1 lettera a* ne sono esentate le persone che svolgono un'attività assolutamente necessaria per mantenere il funzionamento del settore sanitario, l'ordine e la sicurezza pubblici, il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007<sup>6</sup> sullo Stato ospite nonché le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera.

Un'attività è assolutamente necessaria per mantenere il funzionamento del settore sanitario ai sensi del numero 1 se senza tale attività determinati compiti non possono più essere svolti (o possono esserlo solo con un onere sproporzionato). Per decidere, la struttura sanitaria in questione valuta cosa significherebbe il fatto che la persona in questione non sia disponibile per dieci giorni. Se ne risulterebbero gravi problemi, ad esempio perché determinati compiti non potrebbero più essere svolti (o potrebbero esserlo solo con un onere sproporzionato), è presumibile che si tratti di un'attività assolutamente necessaria. Occorre valutare il caso concreto e decidere in base alle circostanze. Il datore di lavoro è tuttavia tenuto ad adottare tutti i provvedimenti possibili per evitare questa situazione. Deve ad esempio informare questi lavoratori che al loro ritorno dovranno essere messi in quarantena e che il semplice lavoro nel settore sanitario o nelle cure infermieristiche non è sufficiente per evitarlo. Può anche prevedere personale supplementare per sostituire le persone in quarantena.

Tra i beneficiari istituzionali ai sensi del numero 3 figurano ad esempio le organizzazioni intergovernative, le istituzioni internazionali, le missioni diplomatiche, i posti consolari, le missioni permanenti o le altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative, le missioni speciali, le conferenze internazionali, i tribunali internazionali o i tribunali arbitrali. La deroga di cui al capoverso 2 lettera a numero 3 si applica unicamente ai collaboratori di beneficiari istituzionali con sede in Svizzera. Vi rientrano tutte le persone ufficialmente in funzione, in modo permanente o temporaneo, per uno dei beneficiari istituzionali.

Per i collaboratori delle rappresentanze diplomatiche della Svizzera vige il numero 4, che li equipara ai beneficiari di cui alla legge sullo Stato ospite. Ciò vale anche per il rientro di una delegazione svizzera da un Paese o una regione con rischio elevato di contagio: la disposizione derogatoria di cui al capoverso 2 lettera a numero 4 si applica a tutti i membri della delegazione.

Si noti che la deroga prevista per i diplomatici svizzeri in servizio all'estero, come anche per i beneficiari di cui alla legge sullo Stato ospite, si applica soltanto se svolgono un'attività diplomatica necessaria. I diplomatici che intendono recarsi o tornare in Svizzera da uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio, per esempio al solo scopo di trascorrervi una vacanza, non possono pertanto beneficiare della disposizione derogatoria.

Le disposizioni derogatorie di cui al capoverso 1 lettera a vanno applicate con moderazione e limitate all'esercizio della professione. Durante altre attività, ad esempio le

---

<sup>6</sup> RS 192.12

attività del tempo libero, le persone sono tenute a rispettare i provvedimenti di quarantena.

Sono inoltre esentate le persone che entrano in Svizzera per motivi professionali. Ciò vale ad esempio per i conducenti di imprese di autobus e di autotrasporti svizzere ed estere. Scopo della deroga per il trasporto transfrontaliero di merci è di mantenerne la fluidità e il buon funzionamento e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, conformemente agli sforzi della Commissione europea. Nel trasporto transfrontaliero mediante autobus di linea con cosiddetti Stati terzi (Stati non UE o Schengen), ad esempio con la Serbia o il Kosovo, si applica l'obbligo di cooperare. In altre parole, la prestazione di trasporto di un servizio di linea deve obbligatoriamente essere suddivisa tra un'impresa di trasporto svizzera e un'impresa di trasporto con sede nello Stato di destinazione. Un trasporto mediante autobus di linea Berna (CH)–Belgrado (SRB) deve ad esempio essere assicurato congiuntamente da un'impresa di trasporto svizzera e un'impresa di trasporto serba, sia con autobus immatricolati in Svizzera sia con autobus immatricolati in Serbia. Le imprese sono libere di stabilire le modalità esatte di suddivisione (in giorni, settimane o mesi). Sono però vietati i trasbordi: l'intera tratta deve essere percorsa da un unico autobus.

Un altro caso di applicazione è costituito dalle persone che hanno soggiornato in uno Stato o in una regione con una variante preoccupante del virus per meno di 24 ore come passeggeri in transito (*cpv. 1 lett. c*) o che transitano attraverso la Svizzera senza alcuna sosta intermedia (*cpv. 1 lett. d*).

È prevista una deroga per le persone che non provengono da Stati o regioni con una variante preoccupante del virus immunoevasiva (all. 1 n. 2): se possono attestare di essere state vaccinate contro il SARS-CoV-2, secondo la *lettera e* e non devono presentare un test PCR negativo all'entrata né mettersi in quarantena. È tuttavia richiesta la vaccinazione completa con uno dei vaccini di cui all'allegato 2 (per i vaccini a mRNA sono p. es. necessarie due vaccinazioni). Si tratta quindi dei vaccini omologati in Svizzera o nell'UE oppure inseriti nella «Lista per l'uso di emergenza dell'OMS». Sono inoltre ammessi i vaccini che presentano la stessa composizione di un vaccino omologato, ma sono fabbricati e distribuiti da un licenziatario con un nome diverso (p. es. Covid-19 Vaccine AstraZeneca (ChAdOx1-S [recombinant])), prodotto da Siam Bioscience (Tailandia) ...). Le persone vaccinate possono avvalersi di questa deroga a partire dalla somministrazione dell'ultima dose prescritta e per la durata di dodici mesi. La durata del vaccino Janssen è di 12 mesi dal 22° giorno dopo la vaccinazione. Lo stesso vale per le persone guarite (*lett. f*), ossia per le persone che possono attestare di essere state contagiate dal SARS-CoV-2 nei sei mesi (cfr. allegato 2) precedenti l'entrata in Svizzera e di essere considerate guarite e quindi immuni al virus per un certo periodo. Secondo l'allegato 2, una persona contagiata dal SARS-CoV-2 è considerata guarita per sei mesi a partire dall'11° giorno dalla conferma del contagio. I requisiti relativi all'attestazione della vaccinazione o della guarigione sono elencati nell'allegato 2 (cfr. anche il commento all'art. 7 cpv. 5 lett. e ed f).

Secondo la *lettera g* sono inoltre esentate dall'obbligo di test e di quarantena le persone che entrano in Svizzera per motivi medici importanti e improrogabili. Questa deroga trova applicazione per esempio se una persona deve essere operata urgentemente in Svizzera. Non rientrano invece in questa deroga i cosiddetti interventi elettivi che possono essere effettuati senza conseguenze mediche anche in un secondo momento.

Anche i frontalieri (lettera h) che entrano in Svizzera per motivi professionali sono ora esentati dall'obbligo di test e di quarantena. Le persone che desiderano invocare questa esenzione devono essere in grado di presentare il loro permesso per pendolari transfrontalieri (permesso G) quando vengono controllate dalle autorità di controllo alla frontiera.

Secondo il *capoverso 2* sono esentati dall'obbligo di test i bambini sotto i 16 anni e le persone che per motivi medici non possono effettuare un test, come ad esempio le persone affette da disabilità. L'eventuale obbligo di quarantena continua a valere anche per questa categoria di persone.

È evidente che una persona non può essere esentata dall'obbligo di quarantena se presenta sintomi da COVID-19 (*cpv. 3*), a meno che i sintomi non siano riconducibili ad altra causa, cosa che deve essere attestata con un certificato medico.

In casi motivati l'autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe all'obbligo di quarantena o di attestazione di un risultato negativo del test oppure concedere agevolazioni (*cpv. 4*). L'idea è di evitare casi di rigore, che non possono beneficiare delle deroghe enumerate al *capoverso 1*. Può essere concessa una deroga se lo impongono interessi pubblici preponderanti. Possono però giustificare una deroga anche interessi privati (p. es. entrata in Svizzera per rivedere un'ultima volta un familiare moriente o per fare ricorso all'eutanasia). Se è rilasciata un'autorizzazione derogatoria, occorre prestare attenzione a che, nel caso fossero infette, le persone che entrano senza quarantena e risultato negativo del test non contagino altre persone. I Cantoni devono prevedere disposizioni adeguate nell'ambito dell'autorizzazione derogatoria.

## **Articolo 10 Obbligo di notifica**

Secondo il *capoverso 1*, le persone in entrata tenute a mettersi in quarantena secondo la presente ordinanza devono notificare la loro entrata entro due giorni all'autorità cantonale competente e seguirne le istruzioni. È competente il medico cantonale del luogo di domicilio o di soggiorno.

Con la notifica, l'autorità cantonale competente è messa al corrente che è avvenuta un'entrata da uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio e che sul territorio di sua competenza soggiornano persone in quarantena. L'autorità ha così la possibilità di verificare se tali persone si comportano correttamente e, se del caso, impartire loro le istruzioni necessarie.

Le persone che presentano sintomi di malattia devono mettersi immediatamente in isolamento e annunciarsi alle autorità cantonali. L'ulteriore procedura sarà concordata successivamente con le autorità cantonali, soprattutto l'eventuale revoca anticipata dell'isolamento ai sensi dell'articolo 9 *capoverso 5*.

Secondo il *capoverso 2* sono soggette all'obbligo di notifica anche le persone che devono farsi testare nuovamente tra il quarto e il settimo giorno dopo l'entrata in Svizzera. Queste persone devono comunicare all'autorità cantonale competente il numero della loro registrazione SwissPLF per consentire la verifica dei dati. Se i dati di contatto non dovessero essere registrati elettronicamente, occorre inoltrare all'autorità cantonale il modulo cartaceo. Il risultato del test e il numero del modulo di entrata devono essere notificati entro due giorni dal momento in cui si dispone del risultato del test.

### *Violazione dell'obbligo di notifica*

La violazione dell'obbligo di notifica per le persone in entrata è punibile. Commette una contravvenzione secondo l'articolo 83 LEP chiunque viola le disposizioni sull'entrata o l'uscita dalla Svizzera (art. 41 LEP). L'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori si fonda sull'articolo 41 LEP: chi infrange le sue disposizioni può quindi essere punito. Il perseguimento spetta ai Cantoni. La mancata notifica di un risultato del test tra il quarto e il settimo giorno dopo l'entrata in Svizzera è sanzionata nella procedura della multa disciplinare con una multa di 200 franchi (allegato 2 num. 17003 dell'ordinanza concernente le multe disciplinari).

### **Articolo 11 Autorità di controllo alla frontiera**

Controlli sistematici alla frontiera per verificare i risultati negativi del test sarebbero sproporzionati. Nell'ambito del quadro giuridico (Schengen) sono però previsti controlli all'entrata in funzione del rischio.

Secondo il *capoverso 1*, le autorità di controllo alla frontiera possono controllare le persone in funzione del rischio. A tale scopo verificano l'esistenza di un risultato negativo del test ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 (*lett. a*) e la registrazione dei dati di contatto ai sensi degli articoli 3 e 4 (*lett. b*). Se la persona sottoposta al controllo non può attestare il risultato negativo del test o la registrazione dei dati di contatto, secondo il *capoverso 2* l'autorità di controllo alla frontiera la notifica all'autorità cantonale competente. La notifica comprende i dati relativi alla persona entrata, il luogo e l'ora del controllo, l'indicazione del luogo di soggiorno previsto in Svizzera nonché il risultato del controllo.

Dati di contatto errati o mancanti all'entrata in Svizzera portano a una multa. Possono essere multate anche le persone in entrata che non sono in grado di attestare un risultato negativo del test ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1. Finora le autorità di controllo alla frontiera non erano autorizzate a infliggere direttamente multe, ma dovevano segnalare questi casi ai servizi cantonali, il che le costringeva a destinare risorse preziose a lavori amministrativi. Il *capoverso 3* attribuisce alle autorità di controllo alla frontiera la competenza di riscuotere direttamente multe disciplinari. Oltre a poter individuare rapidamente le infrazioni, le autorità di controllo alla frontiera saranno così in grado di punirle sistematicamente.

### **Articolo 11a Cantoni**

Secondo il *capoverso 1* i Cantoni possono verificare se le persone che devono effettuare un test tra il quarto e il settimo giorno dopo la loro entrata in Svizzera hanno effettivamente adempiuto a questo obbligo. Se accertano una violazione, secondo il *capoverso 2* possono sanzionare l'omissione con una multa di 200 franchi.

### **Articolo 12 Aggiornamento degli allegati**

Per motivi di flessibilità, il *capoverso 1* stabilisce che il DFI, sentiti il DFGP, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il DFAE, aggiorna costantemente gli elenchi di cui all'allegato 1. La consultazione del DFGP è giustificata dalla necessità di garantire il coordinamento con l'elenco dei Paesi e delle regioni a rischio riportato nell'allegato 1 dell'ordinanza 3 COVID-19, la consultazione del DFF dal fatto che i provvedimenti ai valichi di confine terrestri sono elaborati e attuati in stretta collaborazione con l'AFD e

la consultazione del DFAE dall'esigenza di gestire le relazioni internazionali della Svizzera.

L'UFSP segue costantemente l'evoluzione della situazione epidemiologica. All'occorrenza, gli elenchi sono aggiornati. Se cambiamenti incisivi e rapidi della situazione epidemiologica dovessero richiederlo, l'elenco potrà essere adeguato in qualsiasi momento, anche a breve termine.

Il presente disciplinamento è analogo a quello previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza 3 COVID-19.

Secondo il *capoverso 2*, il DFI ottiene anche la competenza di aggiornare l'allegato 2. Ciò garantisce la possibilità di attuare rapidamente le nuove conoscenze scientifiche, ad esempio aggiornando l'elenco dei vaccini che consentono una deroga all'obbligo di test e di quarantena. Vi è inoltre la possibilità di adeguare alle ultime conoscenze scientifiche il periodo durante il quale le persone vaccinate e guarite sono considerate non contagiose e possono quindi beneficiare delle disposizioni derogatorie.

Il *capoverso 3* autorizza il DFI anche a modificare in base alle conoscenze scientifiche attuali l'allegato 2a che disciplina i requisiti relativi ai test e gli attestati. Questa competenza garantisce che i dati possano essere aggiornati rapidamente.